



Safety presso Swisscom

DPI "Abiti da lavoro"

© SiBe Safety Swisscom Konzern



Safety presso Swisscom

DPI "Abiti da lavoro"



Legge sul lavoro, Ordinanza 3 (OLL3), art. 27 "Equipaggiamenti p. di protezione"

- Tra i mezzi per la tutela della salute sono compresi gli indumenti di lavoro necessari per il tipo di attività da svolgere (ad esempio, le mantelline impermeabili per lavori all’aperto). **Ogni individuo è invece tenuto a proteggersi personalmente dalle condizioni climatiche stagionali (pullover in inverno, ecc.). (..)**

Gli indumenti da lavoro non sono indumenti di protezione!

Legge sul lavoro, Ordinanza 3 (OLL3), art. 28 "Abiti da lavoro"

- “Qualora sostanze nauseabonde o pericolose sporchino considerevolmente gli abiti da lavoro, il datore di lavoro deve assicurare il loro regolare lavaggio a congrui intervalli di tempo”.
Per “abiti di lavoro” si intendono, ai sensi di quest’articolo, gli indumenti necessari all’esecuzione di attività insudicianti o nauseabonde o alla manipolazione di sostanze tossiche

